

Codice A1814B

D.D. 17 marzo 2025, n. 517

Concessione demaniale in sanatoria per utilizzo pertinenza idrica (area 4) di ca 2.016 m² con impianto pioppeto in sponda destra del fiume Bormida antistante al mappale n. 211 del foglio 1 del Comune di Rivalta Bormida (AL). Deposito cauzionale, Accertamento di € 134,00 (Cap. 64730/2025) e Impegno di € 134,00 (Cap. 442030/2025) - Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278)



ATTO DD 517/A1814B/2025

DEL 17/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione demaniale in sanatoria per utilizzo pertinenza idrica (area 4) di ca 2.016 m² con impianto pioppeto in sponda destra del fiume Bormida antistante al mappale n. 211 del foglio 1 del Comune di Rivalta Bormida (AL). Deposito cauzionale, Accertamento di € 134,00 (Cap. 64730/2025) e Impegno di € 134,00 (Cap. 442030/2025) - Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278)

Con nota prot. n° 1096 del 13/01/2025 il sig. Folco Maurizio, titolare dell'omonima Azienda Agricola con sede legale in Località Pedaggio, 33 – 15017 – CASTELNUOVO BORMIDA (AL) – Partita Iva 01291120069, ha presentato la domanda di concessione demaniale in sanatoria per l'utilizzo di una pertinenza idrica di ca 2.016 m² con impianto pioppeto in sponda destra del fiume Bormida antistante al mappale n. 211 del foglio 1 del Comune di Rivalta Bormida (AL), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa a firma del dott. Riccardo Rizzo iscritto all'Ordine Territoriale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Alessandria.

La pertinenza idrica richiesta per la durata di anni nove è ubicata in prossimità della sponda orografica destra del fiume Bormida, nel Comune di Castelnuovo Bormida (AL). Nella relazione tecnica viene specificato un utilizzo agricolo di m² 1.266 (pari a circa il 63%) per impianto pioppeto e la destinazione di m² 750 (rimanente 37%) a fascia di ecotono ed area naturaliforme.

L'area richiesta ricade internamente in fascia fluviale A del PAI. Compatibilmente con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b) del regolamento regionale n. 10/R/2022: “...per le porzioni di superficie complessiva pari o inferiore a 1 ha da destinare ad utilizzi non in contrasto con le finalità del PAI ...”, si è ritenuto che la suddetta concessione può essere rilasciata in assenza di un piano di gestione, fatta salva la necessità per il richiedente del rispetto delle prescrizioni e delle misure di compatibilizzazione della Tabella 2 dell'Allegato 1 al “Regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po”, riportate nello schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'area in oggetto non rientra in nessuna area "Natura 2000" come sito di interesse comunitario "SIC" e zona di protezione speciale "ZPS". Inoltre non vi sono tratti a rischio di asportazione della vegetazione arborea di cui all'Allegato 3 alle Norme Generali per l'assetto della rete idrografica e dei versanti.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 1716 del 15/01/2025.

L'avviso di presentazione della domanda concessione per l'uso di pertinenze idrauliche è stato inviato con nota prot. n. 1711 del 15/01/2025 all'albo pretorio telematico del Comune di Rivalta Bormida ai fini della sua pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, e con nota prot. n. 1726 del del 15/01/2025 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione di domande concorrenti. Decorsi i termini di cui sopra non sono pervenute al Settore domande concorrenti.

Acquisito il nulla osta idraulico PIAL4137-4, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (di seguito AIPo) – Ufficio operativo di Alessandria con nota prot. n. 6118 del 3/03/2025, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni cui il concessionario dovrà attenersi.

In modo particolare viene evidenziato che il concessionario dovrà garantire, con relativo onere a suo carico, quanto disposto:

- dall'art. 96 comma f del r.d. 523/1904 : *"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi."*;

- dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, che prevede: *"sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente..."*.

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 9 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art.12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2025, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della tabella contenuta

nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12.12.2024.

Considerato che, l'Azienda agricola Folco Maurizio ha utilizzato dal 2015 senza titolo l'area di cui ha chiesto regolarizzazione, così come stabilito dall'art. 1 bis della l.r. n. 12/2004, è tenuta a corrispondere un indennizzo, pari al valore del canone concessorio calcolato sulla base della tabella canoni vigente, maggiorato del 30 per cento dal 2020 al 2024, per un ammontare complessivo di Euro 780,00 (settecentoottanta).

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay avvenuto in data 7/01/2025, associate all'accertamento contabile 413/25 sul capitolo 31225.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278) deve corrispondere l'importo totale di Euro 969,00 (Euro novecentosessantanove/00), di cui:

- Euro 134,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;
- Euro 55,00 dovuti a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso;
- Euro 780,00 dovuti a titolo di indennizzi pregressi dal 2015 al 2024.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 134,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, dovuti dall' Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278) a titolo di deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore dell'Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278) - Partita Iva 01291120069 la somma di Euro 134,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta;

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 55,00, dovuto a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (Codice 128705).

L'importo di Euro 780,00 dovuto a titolo di indennizzi pregressi dal 2015 al 2024 verrà incassato

sull'accertamento n. 410/2025 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (Codice 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori:

- una lista di carico di complessivi Euro 189,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto) a titolo di deposito cauzionale e di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e con la con la D.D. n. 2700/A1801B/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- una lista di carico pari a Euro 780,00 riferibile agli indennizzi pregressi, annualità dal 2015 al 2024, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la con la D.D. n. 2700/A1801B/2024, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All'Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278) verranno inviati due avvisi di pagamento contenenti un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;

- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 " Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R n. 12-852 del 3/03/2025 "Decreto legislativo 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 " Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027".;

determina

- di concedere all'Azienda agricola Folco Maurizio, con sede legale in Località Pedaggio, 33 – 15017 – CASTELNUOVO BORMIDA (AL) – Partita Iva 01291120069, l'occupazione dell'area demaniale per utilizzo pertinenza idrica di ca 2.016 m² con impianto pioppeto in sponda destra del fiume Bormida antistante al mappale n. 211 del foglio 1 del Comune di Rivalta Bormida (AL), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e secondo quanto stabilito nel nulla osta PIAL4137-4 rilasciato dall'AIPo – Ufficio operativo di Alessandria con con nota prot. n. 6118 del 3/03/2025, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento e previa sottoscrizione del verbale di consegna;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2034, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 67,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed andrà versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso, mediante avviso pagoPA trasmesso dalla Regione Piemonte;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di accertare l'importo di Euro 134,00 dovuto dall' Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 la cui transazione elementare è rappresentata nell' Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare l'importo di Euro 134,00 a favore dell' Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278) Partita Iva 01291120069, sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;

- di incassare la somma di Euro 55,00 dovuta dall' Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278), a titolo di ratei mensili del canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 410/2025 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (Codice 128705);

di incassare la somma di Euro 780,00 dovuta dall' Azienda agricola Folco Maurizio (codice soggetto 391278), a titolo di indennizzi pregressi ratei mensili del canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 410/2025 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (Codice 128705);

- di dare atto che l'importo di € 150,00 per spese istruttoria è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2025;

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
dott.ssa Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli per Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_disciplinare_Folco4.pdf
2. PIAL4137-4_NOID_concessione_area_demaniale_4_Rivalta_B..pdf.p7m



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti

Disciplinare di concessione demaniale in sanatoria per utilizzo pertinenza idrica (area 4) di ca 2.016 m² con impianto pioppeto in sponda destra del fiume Bormida antistante al mappale n. 211 del foglio 1 del Comune di Rivalta Bormida (AL).

RICHIEDENTE: Azienda agricola Folco Maurizio con sede legale in Località Pedaggio, 33 – 15017 – CASTELNUOVO BORMIDA (AL) – Partita Iva 01291120069

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione in sanatoria per utilizzo pertinenza idrica (2) di ca 5.077 m² con impianto pioppeto in sponda sinistra del fiume Bormida antistante ai mappali 110 e 111 del foglio 14 del Comune di Cassine (AL) e al mappale 271 del foglio 1 del Comune di Castelnuovo Bormida (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell'area demaniale deve avvenire nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel nulla osta idraulico PIAL4137-4 rilasciato dall'AIPo – Ufficio operativo di Alessandria con nota prot. n. 6118 del 3/03/2025, e nel rispetto delle prescrizioni delle misure di compatibilizzazione della Tabella 2 dell'Allegato 1 al “Regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po”, di seguito riportate:

- *“Non possono essere eseguiti interventi di concimazione nell'area oggetto di intervento, data la rilevanza dei problemi di eutrofizzazione delle acque, legati all'inquinamento diffuso, né con fertilizzanti di sintesi, né con liquami suini o altra concimazione organica, salvo eventuale concimazione localizzata, all'impianto.*
- *Non possono essere eseguiti interventi di diserbo chimico, a causa dell'impatto indotto sul biosistema; sono ammessi pertanto, ad esempio, interventi di diserbo meccanico.*
- *Non possono essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi, salvo urgenti necessità.*
- *Inserire almeno un corridoio interno ogni 300 m di continuità del soprassuolo pioppicolo, a riduzione della monotonia e utilizzabile anche come viabilità multifunzionale, incluso l'uso ricreativo.*
- *Nel pioppeto, lasciare almeno una fascia inerbita ogni cinque per favorire la presenza di fauna selvatica.”*
-

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 9 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2034.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la

concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

Art. 5

Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 67,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a € 134,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art.9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede legale dell'Azienda agricola Folco Maurizio in Località Pedaggio, 33 – 15017 – CASTELNUOVO BORMIDA (AL).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

Il Responsabile del Settore

Prot. n. (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/48/2025/A/PIAL4137/4/4

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4137-4 – Richiesta nulla osta per concessione (4) in sanatoria per utilizzo di pertinenza idraulica di circa 2'016 mq ad uso coltivazione pioppo in sponda destra del fiume Bormida antistante il mappale 211 del foglio 1 del Comune di Rivalta Bormida (AL).

Ditta: Azienda Agricola Folco Maurizio

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale Prot. n. 1708 del 15.01.2025 (acquisita al Prot. AIPO n. 1089 del 16.01.2025), con la quale è stata trasmessa l'istanza di autorizzazione relativa alla richiesta per utilizzo di pertinenza idraulica di circa 2'016 mq ad uso coltivazione di pioppo in sponda destra del fiume Bormida antistante il mappale 211 del foglio 1 del Comune di Rivalta Bormida (AL), presentata dal sig. Folco Maurizio titolare dell'omonima Azienda Agricola;

ESAMINATA la documentazione allegata alla succitata nota e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

PREMESSO CHE:

- l'area demaniale richiesta in concessione ricade in sponda destra del fiume Bormida antistante il mappale 211 del foglio 1 del Comune di Rivalta Bormida (AL), priva di numero di mappale;
- l'area demaniale richiesta in concessione ricade interamente in fascia fluviale A del PAI;
- per quanto si evince dalla documentazione tecnica presentata l'area demaniale richiesta in concessione circa il 63%, ovvero 1'266 mq circa, è attualmente occupata da un impianto pioppicolo di circa 3 anni e il rimanente 37% circa, ovvero 750 mq, sarà destinata ad area naturaliforme;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, non ricade nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."*;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,

alla concessione per utilizzo di pertinenza idraulica di circa 2'016 mq ad uso coltivazione di pioppo in sponda destra del fiume Bormida antistante il mappale 211 del foglio 1 del Comune di Rivalta Bormida (AL), priva di numero di mappale, per come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza, che depositata agli atti forma parte integrante del presente Nulla osta idraulico e secondo le indicazioni che codesto Settore Tecnico Regionale, vorrà impartire **subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:**

subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. si richiede al Settore Tecnico Piemonte Sud, al quale si trasmette copia del presente nulla osta unitamente alla documentazione progettuale, di valutare l'eventuale la necessità di procedere alla ricostituzione della fascia tampone che sembrerebbe composta esclusivamente da un'area inerbita senza la presenza di essenze arboree ed arbustive;
2. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, **con relativo onere a carico del concessionario** quanto disposto:
 - o dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *“Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.”;*
 - o dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: *“sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente...”.*

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

3. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
4. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;
5. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;
6. il sesto di impianto si dovrà sviluppare su filari paralleli al filone principale della corrente idrica, posti ad idonea distanza, in modo da creare dei corridoi preferenziali al deflusso delle acque in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, evitando così di creare accumuli significativi di materiale flottante intercettato;
7. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà verificare la necessità di intervenire sull'area in concessione per rimuovere eventuale materiale legnoso divelto e/o flottante depositatosi sulla stessa, intervenendo anche con tagli e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;

8. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
9. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
10. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
11. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nell'area richiesta in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio del livello del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure" e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, nonché, considerata la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne periodicamente la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;
12. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
13. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
14. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
15. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
16. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;

17. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
18. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione e/o revoca, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione totale o parziale dell'area demaniale in concessione provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Copia del presente nulla osta, unitamente alla documentazione progettuale trasmessa, viene anche inviato al Settore Tecnico Piemonte Sud per quanto di competenza per come indicato al punto 1.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente:

- **al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1933.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Dott. Ing. Luca Franzi

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti L. Vattimo - A. Bovone

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 517/A1814B/2025 DEL 17/03/2025**

Accertamento N.: 2025/931

Descrizione: CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA PER UTILIZZO PERTINENZA IDRICA (AREA 4) DI CA 2.016 M² CON IMPIANTO PIOPPETO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME BORMIDA IN COMUNE DI RIVALTA BORMIDA (AL). DEPOSITO CAUZIONALE, ACCERTAMENTO DI € 134,00 (CAP. 64730/2025) - AZIENDA AGRICOLA FOLCO MAURIZIO (CODICE SOGGETTO 391278)

Importo (€): 134,00

Cap.: 64730 / 2025 - DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA DELLA PUNTUALE OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E GLI UTILIZZI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE.

Soggetto: Cod. 391278

PdC finanziario: Cod. E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Tipologia: Cod. 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Impegno N.: 2025/8185

Descrizione: CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA PER UTILIZZO PERTINENZA IDRICA (AREA 4) DI CA 2.016 M² CON IMPIANTO PIOPPETO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME BORMIDA IN COMUNE DI RIVALTA BORMIDA (AL). DEPOSITO CAUZIONALE, IMPEGNO DI € 134,00 (CAP. 442030/2025) - AZIENDA AGRICOLA FOLCO MAURIZIO (CODICE SOGGETTO 391278)

Importo (€): 134,00

Cap.: 442030 / 2025 - RESTITUZIONE DELLE CAUZIONI VERSATE A GARANZIA DELLA PUNTUALE OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE E GLI UTILIZZI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE

Macro-aggregato: Cod. 7020000 - Uscite per conto terzi

Soggetto: Cod. 391278

PdC finanziario: Cod. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Missione: Cod. 99 - Servizi per conto terzi

Programma: Cod. 9901 - Servizi per conto terzi e Partite di giro